

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 agosto 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2019, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2019). (19R00225) *Pag. 1*

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2019, n. 051/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. (19R00232) ... *Pag. 6*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2019, n. 053/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201. (19R00233) ... *Pag. 8*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2019, n. 054/Pres.


Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) per la realizzazione da parte dei Comuni, di interventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza di ordinanze contingibili e urgenti. (19R00234) ... *Pag. 9*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2019, n. 055/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres. (19R00235) ... *Pag. 11*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° aprile 2019, n. 059/Pres.

Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). (19R00236) ... *Pag. 12*



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2019, n. 062/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresafvg - Riforma delle politiche industriali) emanato con decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 124. (19R00237)..... Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2019, n. 21.

Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla legge regionale n. 77/2004. (19R00216)..... Pag. 19



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2019, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2019).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - Anno 50 n. 6 del 10 maggio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2019).

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2018, è sostituito dal seguente:

«2. Per il triennio 2019-2021 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui all'Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera *b*) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011)" alla presente legge.».

2. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 30/2018, è aggiunto il seguente Allegato 1:




"Allegato 1 (Articolo 1, comma 2)

Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)


N.ro prog.	LEGGE REGIONALE	N.	DATA	TITOLO	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2019
1	L.R.	21	28/08/1986	Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione	923.000,00	285.000,00	285.000,00
2	L.R.	27	11/06/1993	Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione	80.000,00	0,00	0,00
3	L.R.	12	21/03/1994	Disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	L.R.	36	06/12/1999	Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico.	210.000,00	0,00	0,00
5	L.R.	8	09/02/2000	Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale.	200.000,00	0,00	0,00
6	L.R.	9	17/02/2000	Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio.	86.700,00	0,00	0,00
7	L.R.	36	04/08/2000	Norme in materia di associazioni allevatori.	220.000,00	0,00	0,00
8	L.R.	42	30/11/2001	Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente.	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9	L.R.	29	10/07/2002	Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi	800.000,00	0,00	0,00
10	L.R.	3	02/01/2003	Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato	604.574,41	84.258,42	29.977,02



N.ro prog.	LEGGE REGIONALE	N.	DATA	TITOLO	STANZIA- MENTO 2019	STANZIA- MENTO 2019	S IANZIA- MENTO 2019
11	L.R.	3	11/03/2004	Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria	210.000,00	200.000,00	200.000,00
12	L.R.	5	29/03/2004	Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	L.R.	9	16/04/2004	Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana	65.000,00	65.000,00	65.000,00
14	L.R.	19	04/11/2004	Norme per l'edilizia scolastica	10.000,00	0,00	0,00
15	L.R.	22	29/11/2004	Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo agricolo	40.000,00	0,00	0,00
16	L.R.	28	24/12/2004	Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza	70.000,00	0,00	0,00
17	L.R.	29	24/12/2004	Attività della regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	L.R.	6	22/02/2005	Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali	70.000,00	0,00	0,00



N.ro prog.	LEGGE REGIONALE	N.	DATA	TITOLO	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2019
19	L.R.	10	03/05/2006	Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale	470.000,00	0,00	0,00
20	L.R.	11	11/05/2006	Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile	100.000,00	0,00	0,00
21	L.R.	12	24/05/2006	Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari	29.350.000,00	0,00	0,00
22	L.R.	15	08/06/2006	Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione	1.450.000,00	0,00	0,00
23	L.R.	28	04/10/2006	Organizzazione turistica regionale	1.500.000,00	0,00	0,00
24	L.R.	33	31/10/2006	Testo unico in materia di cultura	225.000,00	0,00	0,00
25	L.R.	34	31/10/2006	Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo	245.000,00	0,00	0,00
26	L.R.	1	02/01/2007	Testo unico in materia di commercio	69.071,38	0,00	0,00
27	L.R.	12	21/03/2007	Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	100.000,00	0,00	0,00
28	L.R.	22	29/05/2007	Norme in materia di energia.	90.000,00	0,00	0,00
29	L.R.	25	04/07/2007	Testo Unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea	80.000,00	0,00	0,00
30	L.R.	28	13/08/2007	Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri	760.000,00	0,00	0,00
31	L.R.	31	13/08/2007	Organizzazione della Regione per la qualità e la trasparenza degli appalti e delle concessioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	L.R.	32	13/08/2007	Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria	50.000,00	0,00	0,00
33	L.R.	3	11/03/2008	Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali	200.000,00	0,00	0,00



N.ro prog.	LEGGE REGIONALE	N.	DATA	TITOLO	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2019
34	L.R.	7	03/04/2008	Norme sul sistema statistico regionale	100.000,00	0,00	0,00
35	L.R.	30	01/08/2008	Norme regionali per la promozione del lavoro	257.500,00	0,00	0,00
36	L.R.	31	01/08/2008	Disciplina in materia di polizia locale	80.000,00	0,00	0,00
37	L.R.	6	09/04/2009	Promozione delle politiche per i minori e i giovani	50.000,00	0,00	0,00
38	L.R.	18	11/05/2009	Sistema educativo di istruzione, formazione e orientamento	4.395.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
39	L.R.	24	16/06/2009	Rete di fruizione escursionistica della Liguria	40.000,00	0,00	0,00
40	L.R.	40	07/10/2009	Testo unico della montagna in materia di sport	50.000,00	0,00	0,00
41	L.R.	50	10/11/2009	Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura	95.000,00	0,00	0,00
42	L.R.	19	07/12/2010	Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	76.500,00	0,00	0,00
43	L.R.		05/03/2012	Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti	40.000,00	0,00	0,00
44	L.R.	16	13/06/2013	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) ed alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione Film Commission regionale e istituzione mediateca regionale)	250.000,00	0,00	0,00
45	L.R.	33	07/11/2013	Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale	312.389,60	0,00	0,00
46	L.R.	43	24/12/2013	Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro (ARSEL Liguria)	350.000,00	0,00	0,00
47	L.R.	30	28/12/2017	Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018	200.000,00	200.000,00	0,00



N.ro prog.	LEGGE REGIONALE	N.	DATA	TITOLO	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2019	STANZIAMENTO 2019
48	L.R.	20	29/11/2018	Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)	400.000,00	0,00	0,00
49	L.R.	24	29/11/2018	Istituzione dell'albo regionale dei comuni aderenti al "baratto amministrativo"	50.000,00	0,00	0,00
50	L.R.	29	27/12/2018	Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019	1.283.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE					46.566.735,39	3.996.258,42	3.741.977,02

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 maggio 2019

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

19R00225

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2019, n. 051/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 10 aprile 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);

Visto il comma 125 dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ai sensi del quale «Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a

pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente»;


Visto il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano» emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del presidente della regione 25 gennaio 2012, n. 33» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 450 del 22 marzo 2019;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del presidente della regione 25 gennaio 2012, n. 33» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

(Omissis).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del presidente della regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2.
Modifiche all'art. 2 del decreto del presidente della regione n. 33/2012

1. Alla lettera *b)* del comma 3-*bis* dell'art. 2 del decreto del presidente della regione n. 33/2012, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, ad eccezione delle imprese operanti nei medesimi settori non localizzate nei centri urbani, come definiti all'art. 44, comma 3;».

Art. 3.
Modifiche all'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 33/2012

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)*, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

b) alla lettera *c)*, le parole: «65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

Art. 4.
Modifiche all'art. 11 del decreto del presidente della regione n. 33/2012

1. All'art. 11 del decreto del presidente della regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)* del comma 2, dell'art. 11 il numero 4 è sostituito dal seguente:

«4) limitatamente alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'art. 42, comma 5-*bis* della legge regionale n. 12/2002 il possesso dei requisiti ivi richiesti;»;

b) al comma 4, le parole: «e dall'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)» sono sostituite dalle seguenti: «Il responsabile del procedimento pubblica l'informativa sul trattamento dei dati personali sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato e sul sito internet del CATA.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 13 del decreto del presidente della regione n. 33/2012

1. Al comma 8 dell'art. 13 del decreto del presidente della regione n. 33/2012, le parole: «L'impresa rilascia» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa, il CATA o la società di servizi per gli incentivi di cui all'art. 75-*bis*, comma 2, lettera *b)*, rilasciano».

Art. 6.

Modifiche all'art. 16 del decreto del presidente della regione n. 33/2012

1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del presidente della regione n. 33/2012, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, secondo gli schemi approvati con decreto del direttore del servizio competente in materia di artigianato, disponibili sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 17 del decreto del presidente della regione n. 33/2012

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 17 del decreto del presidente della regione n. 33/2012, le parole: «annullata in originale e» sono soppresse.

Art. 8.

Modifiche all'art. 21 del decreto del presidente della regione n. 33/2012

1. Dopo la lettera *c-bis* del comma 1, dell'art. 21 del decreto del presidente della regione n. 33/2012 è inserita la seguente:

«*c-ter*) rispettare l'obbligo di pubblicare l'importo del contributo liquidato nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 1, comma 125 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). Detto obbligo, ai sensi del successivo comma 127 non sussiste laddove il contributo liquidato sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato;».

Art. 9.

Modifiche all'art. 24 del decreto del presidente della regione n. 33/2012

1. All'art. 24 del decreto del presidente della regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *e)* del comma 2 è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) non sia rispettato l'obbligo previsto alla lettera *c-ter*) del comma 1 dell'art. 21;»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 27 del decreto del presidente della regione n. 33/2012

1. La lettera *a)* del comma 4 del decreto del presidente della regione n. 33/2012 è sostituita dalla seguente:


«*a)* spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite massimo del 15% degli investimenti edilizi di cui al presente articolo.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 29-bis del decreto del presidente della regione n. 33/2012

1. Al comma 3 dell'art. 29-*bis* del decreto del presidente della regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: «installazione di macchinari,» sono aggiunte le seguenti: «macchine operatrici prive di targa»;



b) alla lettera b), le parole: «funzionali all'utilizzo dei beni di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 100,00 euro, al netto dell'I.V.A.».

Art. 12.
*Modifiche all'art. 29-ter del decreto
del presidente della regione n. 33/2012*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 29-ter del decreto del presidente della regione n. 33/2012 è inserita la seguente:

«c-bis) smartphone, tablet e laptop».

Art. 13.
*Modifiche all'art. 41 del decreto
del presidente della regione n. 33/2012*

1. All'art. 41 del decreto del presidente della regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «acquisto di macchinari» sono inserite le seguenti: «macchine operatrici prive di targa»;

b) alla lettera f) del comma 1, le parole: «nei limiti fissati dal decreto del presidente della regione n. 453/2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo del 15% degli investimenti di cui alla lettera e)».

Art. 14.
*Modifiche all'art. 45 del decreto
del presidente della regione n. 33/2012*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 45 del decreto del presidente della regione n. 33/2012, le parole: «nei limiti fissati dal decreto del presidente della regione n. 453/2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo del 15% degli investimenti di cui alla lettera a)».

Art. 15.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

19R00232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2019, n. **053/Pres.**

Regolamento di modifica del Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 29 marzo 2019 S09)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) che definisce i principi e le disposizioni in materia di sport;

Visto, in particolare, l'art. 12 della legge regionale n. 8/2003 come modificato dai commi 7 e 8 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) con cui è stata ridefinita in parte la disciplina prevedendo che l'amministrazione regionale conceda contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle federazioni spor-

tive nazionali e delle discipline sportive associate ed ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo, per la realizzazione di eventi sportivi eccezionali di interesse internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della regione 24 ottobre 2016, n. 201» e ritenuto di emanarlo;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 331 del 1° marzo 2019, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della regione 24 ottobre 2016, n. 201»;

Visto l'art. 29 della legge regionale n. 8/2003 che richiede l'acquisizione del parere della commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 19 marzo 2019 la V commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione della giunta regionale n. 331 del 1° marzo 2019;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;


Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 454 del 22 marzo 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della regione 24 ottobre 2016, n. 201», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della regione 24 ottobre 2016, n. 201.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica alla rubrica del Capo III del decreto del Presidente della regione n. 201/2016

1. Nella rubrica del Capo III del decreto del Presidente della regione 24 ottobre 2016, n. 201 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 - Testo unico in materia di sport), la parola: «straordinari» è sostituita dalla seguente: «eccezionali».

Art. 2.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della regione n. 201/2016

1. Al comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della regione n. 201/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) preventivo analitico delle entrate e delle spese esclusivamente riferito all'evento sportivo. Le spese non possono essere inferiori ad euro 6.000,00»;

b) alla lettera f), la parola: «straordinario» è sostituita dalla seguente: «eccezionale» e le parole: «nazionale o» sono soppresse.

Art. 3.

Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della regione n. 201/2016

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della regione n. 201/2016, le parole: «nazionale e» sono soppresse.

Art. 4.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della regione n. 201/2016

1. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della regione n. 201/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: «straordinari» è sostituita dalla seguente: «eccezionali»;

b) le parole: «c)» ed «e)» sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della regione n. 201/2016

1. Al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della regione n. 201/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «c)» ed «e)» sono soppresse;

b) le parole: «; in ogni caso la misura massima dell'importo concedibile è pari ad euro 20.000» sono soppresse.

Art. 6.

Conferma di abrogazioni implicite

1. È confermata l'abrogazione implicita delle seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della regione 28 dicembre 2007, n. 428 (Regolamento di attuazione in materia di promozione delle manifestazioni sportive e delle attività di educazione alla pratica sportiva e di sostegno degli investimenti per impianti sportivi, ai sensi dell'art. 2-bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 - Testo unico in materia di sport e tempo libero), implicitamente abrogato dall'art. 23 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 - Testo unico in materia di sport e tempo libero);

b) decreto del Presidente della regione 6 maggio 2010, n. 93 (Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 - Testo unico in materia di sport e tempo libero), implicitamente abrogato dal decreto del Presidente della regione n. 201/2016.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

19R00233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2019, n. **054/Pres.**

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) per la realizzazione da parte dei Comuni, di interventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza di ordinanze contingibili e urgenti.


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 10 aprile 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018) e in particolare l'art. 4, comma 27 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi ai comuni per la realizzazione di interventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza all'ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco nei confronti dei proprietari degli edifici e dei manufatti interessati;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo cui con regolamento regionale sono predeterminati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 195 di data 8 febbraio 2019 con la quale è stato approvato in via preliminare il predetto schema di regolamento, al fine di acquisire il parere da parte del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d) della legge



regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 470 di data 22 marzo 2019 che, a seguito del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, ha approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) per la realizzazione da parte dei comuni, di interventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza di ordinanze contingibili e urgenti.»;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) per la realizzazione da parte dei comuni, di interventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza di ordinanze contingibili e urgenti.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) per la realizzazione da parte dei comuni, di interventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza di ordinanze contingibili e urgenti.

(Omissis)

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 2.

Interventi finanziabili

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni contributi per la realizzazione degli interventi sostitutivi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza all'ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco nei confronti dei proprietari degli edifici e dei manufatti interessati.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 3.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è inviata dall'1 gennaio al 15 ottobre di ogni anno, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito istituzionale della Regione.

2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o da altro soggetto autorizzato, è corredata da:

a) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare con il quadro economico e il cronoprogramma, anche finanziario, relativo alle fasi di progettazione e di esecuzione dell'intervento;

b) dichiarazione attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento;

c) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo per il Comune;

d) dichiarazione attestante l'osservanza degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

e) indicazione relativa all'inserimento o meno dell'edificio o del manufatto oggetto dell'intervento nell'applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.) con l'indicazione del codice identificativo (ID_Unità) assegnato nel certificato di mappatura;

f) copia dell'ordinanza contingibile e urgente e del verbale di sopralluogo attestante l'inottemperanza alla stessa.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 34/2017, l'osservanza degli adempimenti di cui al comma 2, lettera d) è condizione necessaria per l'accesso al contributo.

Art. 4.

Istruttoria delle domande

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incumbente, un termine non superiore a trenta giorni.

2. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 1 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al Comune richiedente.

Art. 5.

Spese ammissibili


1. Sono ammissibili a contributo:

a) le spese necessarie alla rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b) le spese tecniche;

c) gli oneri per la sicurezza;

d) l'IVA se rappresenta un costo per l'Ente.



2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

3. Non sono ammissibili le spese di incapsulamento né quelle inerenti l'eventuale sostituzione del materiale rimosso.

Art. 6.

Importo del contributo

1. Il contributo è concesso nel limite delle risorse finanziarie disponibili, nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 7.

Concessione del contributo

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'art. 36, comma 4 della legge regionale n. 7/2000 nei limiti delle risorse finanziarie stanziata nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l'ordine cronologico di invio delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante l'invio alla Direzione centrale competente in materia di ambiente.

3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 5 e 6 il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per singole voci di spesa.

4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo.

5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziata, è finanziata a condizione che il Comune richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente, anche con riferimento alla realizzazione di un solo lotto funzionale, nell'ipotesi in cui l'intervento sia articolato in più lotti.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune in conformità a quanto previsto all'art. 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 9.

Rendicontazione

1. Entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo, il Comune beneficiario rendiconta la spesa ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Recupero della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività

1. Qualora il Comune recuperi anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati dal presente regolamento, ne dà immediata comunicazione alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, affinché stabilisca le modalità di rimborso.

Art. 11.

Modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del direttore del servizio competente in materia di rifiuti.

Art. 12.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, al 15 ottobre 2019.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e n. 14/2002.

Art. 14.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis)

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

19R00234


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2019, n. **055/Pres.**

Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Supplemento Ordinario n. 9 del 29 marzo 2019)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi da 56 a 63, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a cooperative e associazioni, di nuova istituzione o già operanti, per attività finalizzate a sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane caratterizzate da una situazione di particolare svantaggio socio-economico attraverso iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano;



Considerato che il comma 62 del suddetto art. 2 prevede che siano determinati i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo con regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il proprio decreto 8 maggio 2017, n. 094/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna»;

Visto il proprio decreto 29 novembre 2017, n. 0267/Pres., che modifica il suddetto regolamento;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 22 marzo 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 9 del DPR 94/2017

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres., è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2019, il termine di presentazione della domanda di cui al comma 1 è fissato al 30 aprile».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

19R00235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° aprile 2019, n. 059/Pres.

Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) ed in particolare l'articolo 11, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 29/2017 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede il riconoscimento di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici;


Visto in particolare il comma 2, del citato art. 11, il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse;

Visto inoltre il successivo comma 3 del medesimo art. 11, il quale prevede che l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti;

Visto altresì l'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (legge collegata alla manovra di bilancio 2019 - 2020) che ha sostituito il comma 4-bis dell'articolo 11, della citata legge regionale n. 14/2002, disciplinando gli effetti applicativi del regolamento e la fase transitoria;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 14/2002, è stata effettuata in data 8 marzo 2019 la contrattazione decentrata integrativa del personale con la sottoscrizione dell'accordo tra la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali e la rappresentanza sindacale unitaria;

Visto il testo del «Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi



dell'articolo n della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 22 marzo 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo n della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare quale regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo n della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo li della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri e le modalità di riparto dell'80 per cento delle risorse del fondo, ai sensi del comma 3, dell'articolo 11 della legge regionale n. 14/2002.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.

4. Il presente regolamento si applica anche ai soggetti di cui all'art. 3 della legge regionale 14/2002 nel rispetto della loro autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti.

5. Il presente regolamento si applica anche qualora la normativa di riferimento per la realizzazione di opere o lavori pubblici sia quella statale e non quella regionale.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b) attività per la verifica preventiva dei progetti;
- c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;

d) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;

e) attività di responsabile unico del procedimento;

f) attività di direzione dei lavori;

g) attività di collaudo tecnico amministrativo;

h) attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi gli interventi di manutenzione ordinaria, fatti salvi quelli per i quali il responsabile unico del procedimento (RUP) certifica, in base alla normativa vigente, la necessità dello svolgimento delle attività di direzione lavori.

4. Nel caso di contratti di appalto misti, si applica il presente regolamento quando l'oggetto principale dell'appalto è attinente ai lavori pubblici, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 50/2016.

Art. 3.
Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono i dipendenti che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) il personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 50/2016, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto compreso il personale che svolge funzioni di commissario di gara;

b) il personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione;

c) il responsabile unico del procedimento;

d) i collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgono compiti di supporto all'attività del responsabile unico del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, ultimo periodo, dell'art. 11 della legge regionale n. 14/2002, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, ferma restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 4.
Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche


1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2 per cento dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o lavoro pubblici, riguardanti in particolare la realizzazione di opere di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, certificata ai sensi dell'art. 2, comma 3, lavori urgenti e di somma urgenza, nonché di impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato a quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 11 della legge regionale n. 14/2002.

4. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.

5. Gli accantonamenti sono disposti anche per le varianti in corso d'opera ammesse ai sensi della normativa vigente e sono calcolati a valere sulla sola parte eccedente l'importo posto a base di gara, calcolato al lordo del ribasso offerto.



6. L'entità del fondo di cui al comma i viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

- a) per opere o lavori fino a euro 750.000,00 il fondo è pari al 2 per cento dell'importo a base di gara;
- b) per opere o lavori di importo superiore a euro 750.000,00 e fino a euro 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,8 per cento dell'importo a base di gara;
- c) per opere o lavori di importo superiore a euro 1.500.000,00 e fino a euro 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6 per cento dell'importo a base di gara;
- d) per opere o lavori di importo superiore a euro 5.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4 per cento dell'importo a base di gara;
- e) per opere o lavori di importo superiore a euro 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2 per cento dell'importo a base di gara.

7. Il calcolo dell'importo da accantonare si effettua, in misura scalare, applicando all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa, le aliquote decrescenti di cui al comma 6 corrispondenti ai diversi scaglioni. È fatto divieto di procedere all'artificioso frazionamento dei lavori.

8. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera o del lavoro.

9. Gli accantonamenti a favore del fondo non sono effettuati relativamente alle seguenti prestazioni:

- a) studi e analisi di fattibilità;
- b) formazione di regolamenti attuativi;
- c) studi ed indagini geologiche, geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche ed i calcoli strutturali, qualora non rientrino specificatamente nelle attività connesse alla direzione lavori;
- d) lavori realizzati ai sensi degli articoli 50-bis, 51 e 51-bis della legge regionale n. 14/2002.

10. Nei casi di urgenza e somma urgenza dichiarata con provvedimento formale dell'Amministrazione regionale o dello Stato, l'accantonamento dell'incentivo può essere effettuato in via preventiva sulla stima iniziale dei costi predisposta per l'affidamento dei lavori, salvo conferma o modifica in sede di approvazione della redazione finale degli atti predisposta dal responsabile unico del procedimento.

11. Per i lavori realizzati in amministrazione diretta da parte della Regione, ai soli fini del calcolo dell'incentivo l'importo delle opere è calcolato sommando all'importo delle forniture e dei noli necessari, quantificati in fase di progettazione, l'importo figurativo del costo della manodopera forfetariamente calcolato secondo le percentuali, variabili in funzione delle categorie di opere, individuate nella Tabella 1:

Tabella 1:

Categorie di opere	Percentuale costo manodopera	Importo delle opere ai fini del calcolo dell'incentivo
OG1 - Edilizia civile e industriale	40%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.\ forniture + noli}{100 - 40} \times 100$
OG2 - Manutenzione beni immobili sottoposti a tutela	45%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.\ forniture + noli}{100 - 45} \times 100$
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	40%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.\ forniture + noli}{100 - 40} \times 100$
OG6 - Acquedotti, opere di irrigazione, ecc.	40%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.\ forniture + noli}{100 - 40} \times 100$
OG7 - Opere marittime e lavori di dragaggio	35%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.\ forniture + noli}{100 - 35} \times 100$
OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	45%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.\ forniture + noli}{100 - 45} \times 100$
OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	45%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.\ forniture + noli}{100 - 45} \times 100$
OG13 - Opere di ingegneria naturalistica	50%	$Importo\ lavori = \frac{Imp.\ forniture + noli}{100 - 50} \times 100$

12. Qualora i lavori realizzati in amministrazione diretta da parte della Regione riguardino lavori appartenenti a categorie di opere specializzate, ai fini del calcolo dell'incentivo si farà riferimento alle categorie di opere generali, riportate nella Tabella 1, ritenute più simili per tipologia di lavorazioni.


Art. 5 Gruppo di lavoro

I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati con decreto del direttore di servizio preposto alla struttura attuatrice dell'intervento, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera o del lavoro. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di collaudo, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al comma sentito il responsabile unico del procedimento.

3. Il decreto che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- a) l'opera o il lavoro da progettare e il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera o del lavoro e l'importo del fondo, non superiore al 25 del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;



c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di programmazione e realizzazione dell'opera. I termini per la direzione lavori e per il collaudo coincidono con quelli previsti dal contratto ovvero dalle norme vigenti;

d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;

e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma su proposta del responsabile unico del procedimento, salvo il caso in cui il ruolo di responsabile unico del procedimento sia svolto dal dirigente stesso.

5. Qualora per l'affidamento delle attività di cui all'art. 2 ricorrano le condizioni che non permettono l'individuazione di personale interno della struttura attuatrice dell'intervento, è possibile assegnare le attività o parti di esse a personale in possesso dei requisiti di idoneità e assegnato ad altri uffici dell'amministrazione regionale che dichiara espressamente la disponibilità ad assumere l'incarico. In tale caso è necessaria l'autorizzazione del dirigente ad esso preposto, con l'indicazione, in termini quantitativi, dell'impegno che ciascun incaricato sarà tenuto a prestare.

6. Con provvedimento motivato del direttore di servizio, sentito il responsabile unico del procedimento, i termini per gli adempimenti possono essere prorogati.

Art. 6

Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera o lavoro è operata con decreto del direttore di servizio, preposto alla struttura attuatrice dell'intervento, su proposta del responsabile unico del procedimento. Il provvedimento indica le quote spettanti al personale incaricato, comprese fra le percentuali minime e massime di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto delle responsabilità, del carico di lavoro, della complessità dell'opera e della natura delle attività svolte o assunte da ciascuno.

2. Le risorse individuate ai sensi dell'art. 4, fatte salve le economie di cui all'art. 9, sono ripartite, per ciascuna opera o lavoro, tra le seguenti figure professionali, con riconoscimento di una quota percentuale compresa tra un minimo e un massimo, come di seguito indicato:

a) il R.U.P., di cui in particolare all'art. 5 della legge regionale 14/2002: dal 5 al 25 per cento;

b) il personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione, compresi gli atti di definizione delle procedure espropriative laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto: dal 5 al 30 per cento;

c) il personale che appartiene all'ufficio di direzione dei lavori, ricomprendente, il direttore dei lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, di cui, in particolare, agli articoli 9 e 28 della legge regionale 14/2002: dal 15 al 55 per cento;

d) il personale che appartiene all'ufficio di collaudo statico e tecnico amministrativo, con esclusione delle fattispecie in cui è previsto il rilascio del solo certificato di regolare esecuzione, già ricompreso nell'attività del direttore dei lavori: dallo 0 al 20 per cento;

3. Nel caso di interventi urgenti o di somma urgenza, dichiarati con provvedimento formale da parte dell'amministrazione, le quote di incentivo di cui al comma 2, sono ripartite come di seguito indicato:

a) il R.U.P., di cui in particolare all'art. 5 della legge regionale 14/2002: dal 5 al 25 per cento;

b) il personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla verifica preventiva della progettazione, compresi gli atti di definizione delle procedure espropriative laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto: dal 5 al 30 per cento;

c) il personale che appartiene all'ufficio di direzione dei lavori, ricomprendente il direttore dei lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, di cui, in particolare, agli articoli 9 e 28 della legge regionale 14/2002: dal 30 al 70 per cento;

d) il personale che appartiene all'ufficio di collaudo statico e tecnico amministrativo, con esclusione delle fattispecie in cui è previsto il rilascio del solo certificato di regolare esecuzione, già ricompreso nell'attività del direttore dei lavori: dallo 0 al 20 per cento.

4. L'incentivo è comunque riconosciuto al responsabile unico del procedimento e alle figure tecniche e amministrative incaricate nei limiti della prestazione svolta, anche qualora la direzione dei lavori, nonché i collaudi, siano in tutto o in parte affidati all'esterno dell'Amministrazione.

5. Nel caso in cui non si proceda all'approvazione del progetto definitivo o esecutivo per motivi non dovuti a carenze progettuali, sono ripartiti i soli incentivi riferiti alle attività svolte e certificate con il relativo provvedimento, nonché a quelle del responsabile unico del procedimento e dei tecnici e amministrativi strettamente correlate alle attività progettuali medesime.

6. Nel caso in cui si realizzi un'interruzione del procedimento di appalto, l'incentivo è ripartito per le attività svolte, salvo il caso in cui l'interruzione dipenda da errori derivanti dall'espletamento delle attività incentivate. Il responsabile unico del procedimento dà conto delle motivazioni del riparto parziale nella propria relazione.

Art. 7.

Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il direttore del servizio certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro o nel successivo provvedimento di proroga, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali di cui all'art. 6, individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso o delle eventuali modifiche intervenute successivamente.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9.

Art. 8.

Liquidazione e compensi

1. Il direttore del servizio dispone con decreto la liquidazione degli importi dell'incentivo complessivo e di quello spettante a ciascun dipendente avente titolo in base alle percentuali determinate e agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli precedenti. Con il medesimo atto provvede al versamento dell'incentivo sull'apposito capitolo di entrata del bilancio finanziario gestionale assegnato al servizio competente in materia di trattamento economico accessorio del personale. Sulla base del decreto di liquidazione, il dirigente preposto alla struttura attuatrice dell'intervento invia apposita richiesta di pagamento dell'incentivo spettante a ciascun dipendente al servizio competente in materia di trattamento economico accessorio del personale, ai fini della successiva erogazione.

2. Qualora l'incarico sia conferito a personale in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale, l'incentivo è liquidato in sede di retribuzione accessoria.

3. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

a) per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;

b) per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione;

c) per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50 per cento della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50 per cento con l'approvazione del certificato di collaudo.

4. Nel caso di avvicendamento del personale ai sensi dell'art. 5, comma 4, la liquidazione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento e dal direttore del servizio.



5. Nel caso in cui non si proceda alla stipulazione del contratto per ragioni sopravvenute o fatto non imputabile all'Amministrazione, l'incentivo è liquidato per le attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento e dal direttore del servizio.

6. L'incentivo, in quanto salario accessorio, sarà erogato tramite cedolino stipendiale dal Servizio competente in materia di trattamento economico accessorio del personale, sulla base delle richieste di pagamento, di cui al comma i, della struttura attuatrice dell'intervento, che ha svolto l'istruttoria e ha attestato la conformità della prestazione resa dal beneficiario. Il Servizio competente al pagamento eroga gli incentivi, contestualmente alle competenze stipendiali, entro il secondo mese successivo alla ricezione della richiesta di pagamento di cui al comma 1.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente.

8. In caso di superamento della soglia di cui al comma 7, la quota eccedente l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente, viene erogata al dipendente nelle annualità successive.

9. È onere del singolo dipendente comunicare al servizio competente al pagamento, entro il mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore, eventuali incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni, in modo da poter consentire, entro il termine di pagamento degli incentivi regionali, la determinazione in ordine all'eventuale superamento dell'importo di cui al comma 7.

10. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1, costituiscono economie e possono essere reimpiagate all'interno del quadro economico dell'opera.

11. È facoltà del direttore di servizio, in caso di puntuale rispetto dei termini e per opere di particolare complessità o strutturate in lotti o caratterizzate da notevole durata estesa a più esercizi finanziari, adottare un decreto di riparto, per le fasi già concluse e formalmente approvate, che consenta la determinazione e la liquidazione di parte dell'incentivo al responsabile unico del procedimento e al personale tecnico e amministrativo incaricato. L'importo attribuito è detratto dalla quota di incentivo determinata a saldo e in quella sede si provvede altresì ad effettuare eventuali conguagli e recuperi.

12. Per le opere e i lavori realizzati con fondi posti a carico di gestioni fuori bilancio della Regione ovvero a carico dei bilanci degli enti o delle strutture commissariati cui è assegnato il personale regionale, il versamento della somma dell'incentivo nel bilancio della Regione è effettuato con imputazione al medesimo capitolo di entrata di cui al comma.

Art. 9.

Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

Nel caso in cui non vengano rispettati i costi indicati nel quadro economico del progetto esecutivo, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

2. Nel caso che non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1 per cento per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno e del 2 per cento per ogni ulteriore giorno di ritardo. Le riduzioni si applicano a decorrere dal sedicesimo giorno di ritardo.

3. La somma che residua costituisce economia.

4. Ai fini della riduzione della quota parte di incentivo o della sua mancata corresponsione ai sensi del presente articolo, non sono computati, nel mancato rispetto dei termini e nell'incremento dei costi, i tempi ed i costi conseguenti a cause di forze maggiori, avverse condizioni climatiche e altre circostanze speciali non prevedibili e non imputabili al personale incaricato ai sensi del presente regolamento, comprese quelle cause che comportano la necessità della redazione di una perizia di variante ai sensi della vigente disciplina.

Art. 10.

Attività affidate interamente o parzialmente a personale di altra pubblica amministrazione e rete di stazioni appaltanti

1. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione regionale si avvale di personale dipendente di altra pubblica amministrazione, la convenzione che regola i rapporti tra questa e la Regione, stabilisce anche il costo lordo dell'incentivo da riconoscere a detto personale, comprensivo degli oneri riflessi nella misura determinata dall'altra amministrazione. Le quote parti dell'incentivo sono corrisposte all'ente di appartenenza il quale provvede all'erogazione al proprio dipendente.

2. Qualora una o più parti delle attività di cui all'art. 2 vengano affidate solo parzialmente a soggetti esterni all'organico dell'amministrazione, l'importo dell'incentivo relativo alle medesime attività parziali da corrispondere ai dipendenti facenti parti del gruppo di lavoro è determinato proporzionalmente all'impegno e alla responsabilità valutati dal dirigente preposto alla struttura competente.

3. Qualora l'attività venga svolta dal dipendente di altra amministrazione in orario di lavoro allo stesso spetta solo la quota di incentivi e all'ente di appartenenza sono rimborsate le ore di lavoro svolte per l'espletamento dell'incarico a valere sui capitoli di spesa propri dell'Ente che si avvale delle suddette prestazioni.

4. Qualora l'attività sia effettuata al di fuori dell'orario di lavoro l'ammontare dell'importo da erogare a titolo di incentivi è aumentato del 50 per cento, a valere sui capitoli di spesa propri dell'Ente che si avvale delle suddette prestazioni. La stessa percentuale di aumento degli incentivi è applicata anche nei confronti del responsabile unico del procedimento, qualora quest'ultimo appartenga a un ente diverso da quello per il quale svolge l'incarico.

5. Se le attività da espletare comportano lo spostamento fuori dalla propria sede lavorativa, sono in ogni caso rimborsate al dipendente le spese vive, quali a titolo esemplificativo le spese di trasporto e le spese di vitto, nella misura prevista per i dipendenti pubblici del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale della regione, con spese a valere sui capitoli propri dell'Ente che si avvale delle suddette prestazioni.

Art. 11.

Utilizzo di quota parte del fondo

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 4, è destinato all'acquisto, da parte della struttura competente alla realizzazione dell'opera, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.


2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

3. Qualora le opere o i lavori siano finanziati con risorse provenienti dall'Unione europea, il fondo a fini di innovazione non è accantonato e, in attuazione dei principi di pertinenza e di vincolo di destinazione, le corrispondenti risorse sono conservate fra quelle necessarie alla realizzazione dell'opera.

Art. 12.

Abrogazione

1. È abrogato il Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2005, n. 09/Pres. (Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici»).



Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, della legge regionale n. 14/2002, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data. Per gli incarichi conferiti anteriormente a tale data continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

19R00236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2019, n. 062/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP per i soggetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresafvg - Riforma delle politiche industriali) emanato con decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 124.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresafvg - Riforma delle politiche industriali) e, in particolare, l'art. 7 (Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione Friuli-Venezia Giulia) che introduce una riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore di imprese di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale;

Atteso che la norma sopra citata stabilisce che il beneficio della riduzione dell'aliquota Irap a favore dei suddetti soggetti è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure

al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, (G.U.U.E L352 del 24 dicembre 2013), oppure

al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E L190 del 28 giugno 2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 ed in particolare l'art. 14, commi da 7 a 10, che ha stabilito un nuovo regime per la misura introdotta dall'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresafvg - Riforma delle politiche industriali);

Atteso, in particolare, che in ragione delle modifiche apportate dall'art. 14, comma 7 citato, al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 richiamata, è previsto che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019 per i soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446/1997, sia pari a zero per i primi tre anni e ridotta del 2,9 per cento per il quarto e quinto anno;

Atteso altresì che, in ragione dell'art. 7, comma 2-bis, come introdotto dall'art. 14, comma 9, citato, le riduzioni di aliquota di nuova introduzione si applicano anche ai soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale a decorrere dal 1° gennaio 2015, con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio previsti dal comma 2 dell'art. 7 richiamato;


Atteso che, inoltre, in ragione dell'art. 7, comma 3-bis, come introdotto dall'art. 14, comma 10, citato, nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti passivi Irap ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo;

Visto in particolare l'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 3/2015, ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al medesimo art. 7, comma 1 della citata legge, sono stabiliti con apposito regolamento adottato dalla giunta regionale entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 3/2015, su proposta dell'assessore competente in materia di finanze di concerto con l'assessore competente in materia di attività produttive;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale 20 febbraio, n. 3 (Rilancimpresafvg - Riforma delle politiche industriali)» emanato con proprio decreto del 24 giugno 2015, n. 0124/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale 20 febbraio, n. 3 (Rilancimpresafvg - Riforma delle politiche industriali) emanato con decreto del presidente della regione 24 giugno 2015, n. 124» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 531 del 29 marzo;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale 20 febbraio, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) emanato con decreto del presidente della regione 24 giugno 2015, n. 124» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) emanato con decreto del presidente della regione 24 giugno 2015, n. 124.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto del presidente della regione n. 124/2015

1. L'art. 3 del decreto del presidente della regione 24 giugno 2015, n. 124 recante «Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)», è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Riduzione di aliquota). — 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento applicano, al valore della produzione realizzato nel territorio regionale, l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) come di seguito articolata:

a) ridotta a zero per i primi tre periodi di imposta;

b) ridotta del 2,9 per cento per il quarto e quinto periodo di imposta.

2. Per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento già costituiti o che hanno già trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2015, le riduzioni dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019 con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio ivi previsti, fermo restando l'applicazione della riduzione pari all'1 per cento dell'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446/1997 per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2015, al 1° gennaio 2016, al 1° gennaio 2017 e al 1° gennaio 2018».

Art. 2.

Modifica all'art. 4 del decreto del presidente della regione n. 124/2015

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del presidente della regione n. 124/2015 la lettera d) è abrogata.

Art. 3.

Modifica all'art. 5 del decreto del presidente della regione n. 124/2015

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del presidente della regione n. 124/2015 dopo le parole «Irap ridotta» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto previsto dall'art. 3».

Art. 4.

Inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter nel decreto del presidente della regione n. 124/2015

1. Dopo l'art. 5 del decreto del presidente della regione n. 124/2015, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (Decorrenza e durata dell'agevolazione). — 1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono applicabili per cinque periodi di imposta complessivi a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.

2. Le agevolazioni di cui all'art. 3, comma 1, sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019.

3. Con riferimento ai soggetti passivi già costituiti o che hanno già trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2015, fermo restando l'applicazione della riduzione pari all'1 per cento dell'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446/1997 per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2015, al 1° gennaio 2016, al 1° gennaio 2017 e al 1° gennaio 2018, le agevolazioni di cui all'art. 3, comma 1, trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. In tale ipotesi, nei loro confronti trovano applicazione le aliquote differenziate previste, rispettivamente, per i primi tre periodi di imposta e i due periodi di imposta successivi a quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale, sino al compimento del quinto periodo di imposta.

4. Per i soggetti di nuova costituzione di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) l'aliquota Irap ridotta si applica nel periodo d'imposta in cui il soggetto si è costituito e nei quattro periodi d'imposta immediatamente successivi.

5. Per i soggetti già costituiti che stabiliscono un insediamento produttivo nel territorio regionale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), l'aliquota Irap ridotta si applica nel periodo d'imposta in cui il soggetto apre il primo insediamento produttivo nel territorio regionale e nei quattro periodi d'imposta immediatamente successivi, anche in caso di apertura di ulteriori insediamenti produttivi nel corso dei successivi periodi d'imposta.

Art. 5-ter (Applicazione della aliquota agevolata in sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019). — 1. I soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019 assumono, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota le riduzioni di cui all'art. 3, comma 1».

Art. 5.

Abrogazione art. 10 del decreto del presidente della regione n. 124/2015


1. L'art. 10 del decreto del presidente della regione n. 124/2015 è abrogato.

Art. 6.

Modifica all'art. 11 del decreto del presidente della regione n. 124/2015

1. Il comma 4 dell'art. 11 del decreto del presidente della regione n. 124/2015, è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti già beneficiari delle riduzioni di aliquota di cui all'art. 3 possono nuovamente accedere alle misure agevolative di cui al presente regolamento a condizione che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 5, siano decorsi almeno cinque anni dalla cessazione dell'attività sul territorio regionale. ».



Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, il *Presidente*: FEDIGRA

19R00237

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2019, n. 21.

Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla legge regionale n. 77/2004.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 24 aprile 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *m*) dello Statuto;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);

Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei Fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»);

Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);


Considerato quanto segue:

1) nell'ambito della normativa di settore, dei progetti e dei protocolli di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, la regione recepisce l'esigenza, nel caso di realizzazione da parte di terzi, di affidare i beni interessati in concessione di valorizzazione per un periodo congruo al raggiungimento dell'equilibrio economico dell'iniziativa e, comunque, non superiore ai cinquanta anni. Inoltre, la regione promuove l'utilizzo per finalità di pubblico interesse dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;

2) con riferimento all'amministrazione e gestione del patrimonio disponibile, la regione viene incontro alle emergenze abitative dei comuni toscani, prevedendo la possibilità di assegnare a detti enti la proprietà superficaria di unità abitative in alternativa alla vendita, su motivata richiesta dei comuni stessi;

3) con riguardo ai soggetti del terzo settore e relativamente alla valorizzazione dei beni regionali del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile appositamente individuati con deliberazione della giunta regionale, si applicheranno le condizioni di assegnazione più favorevoli eventualmente stabilite dalla normativa di settore, ponendo a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi, potendo realizzare anche in forma di autorecupero i lavori necessari. Si definisce autorecupero quella particolare metodologia edificativa di abitazioni nella quale i protagonisti del processo produttivo sono gli stessi committenti, cittadini italiani e stranieri e quindi i soggetti attuatori sono singoli o nuclei familiari. La regione promuoverà inoltre, mediante accordi tra amministrazioni, l'utilizzo per finalità di pubblico interesse da parte di soggetti del terzo settore di immobili degli enti locali, nell'ambito e nel rispetto dei loro ordinamenti;

4) al fine di agevolare le operazioni di vendita anche in relazione ai profondi mutamenti intervenuti negli ultimi anni nel mercato immobiliare italiano e per valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, si introducono modifiche tecniche legate alla stima dei beni ed alle procedure di alienazione dei beni immobili;



APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Progetti di miglioramento e valorizzazione dei beni. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 77/2004

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»), è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di realizzazione da parte di soggetti terzi, i beni interessati possono essere affidati in concessione di valorizzazione, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, mediante procedure di evidenza pubblica in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare dell'art. 58».

Art. 2.

Immobili confiscati. Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 77/2004

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 77/2004, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Immobili confiscati). — 1. La regione, in applicazione dell'art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), utilizza per finalità di pubblico interesse beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2. Ai fini del miglior utilizzo dei beni confiscati ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, la regione promuove accordi con gli enti locali ed i soggetti del terzo settore.».

Art. 3.

Utilizzazione dei beni. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 77/2004

1. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 77/2004, le parole: «di norma» sono soppresse.

Art. 4.

Amministrazione diretta. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 77/2004

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 77/2004, è sostituito dal seguente:

«2. Ove gli intenti di cui al comma 1 non risultino realizzabili e non sia concretamente prospettabile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione, si dispone:

a) la costituzione da parte della regione di proprietà superficaria per venti anni a favore del comune interessato, su richiesta motivata per contrastare l'emergenza abitativa; la cessione è gratuita e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ristrutturazione sono a carico del comune;

b) la alienazione del bene con le procedure di cui al titolo II;».

Art. 5.

Valorizzazione beni ad opera del terzo settore. Inserimento del Capo VI e dell'art. 18-bis nella legge regionale n. 77/2004.

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 77/2004, è inserito il seguente Capo VI composto dal seguente art. 18-bis:

«Capo VI (Valorizzazione beni ad opera del terzo settore). Art. 18-bis (Valorizzazione dei beni pubblici ad opera di soggetti del terzo settore). — 1. I beni regionali del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile, individuati con deliberazione della giunta regionale ai fini di valorizzazione, possono essere utilizzati, a richiesta, dai soggetti del terzo settore con applicazione delle condizioni più favorevoli stabilite dalla normativa di settore, con particolare riferimento agli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106) e della legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana), nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.


2. Nei casi di cui al comma 1 sono posti a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per eventuali migliorie.

3. Per i lavori necessari per rendere e mantenere l'immobile agibile e fruibile, la regione promuove forme di autorecupero ad opera dei concessionari e dei conduttori individuati ai sensi del presente articolo.

4. La regione promuove, anche mediante appositi accordi tra amministrazioni, l'utilizzo per finalità di pubblico interesse di immobili degli enti locali, nell'ambito degli ordinamenti di tali enti, da parte di soggetti del terzo settore, anche sulla base di proposte presentate dagli stessi soggetti.

5. Gli enti locali possono procedere all'affidamento di beni pubblici a soggetti del terzo settore in base ai rispettivi ordinamenti ed alle disposizioni del presente articolo.

6. La regione promuove l'affidamento di beni pubblici degli enti locali a soggetti del terzo settore in base ai rispettivi ordinamenti ed alle disposizioni del presente articolo.».



Art. 6.

Elenchi delle alienazioni immobiliari. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 77/2004

1. Dopo il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 77/2004, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La regione, su richiesta ed anche in attuazione dei rispettivi piani di alienazione, promuove la valorizzazione degli immobili:

- a) degli enti strumentali e delle società interamente possedute;
- b) degli enti del sistema sanitario regionale;
- c) degli enti locali, loro associazioni e consorzi;
- d) di altri enti pubblici.»

2. Dopo il comma 5-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 77/2004, è aggiunto il seguente:

«5-ter. La valorizzazione di cui al comma 5-bis osserva le modalità previste dalla presente legge e dalle normative di settore, compresa, ove occorrono varianti, la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).»

Art. 7.

Stima dei beni. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 77/2004

1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 77/2004, è sostituito dal seguente:

«2. La stima dei beni è effettuata dal settore regionale competente in materia di patrimonio. Nel caso di impossibilità di procedere alla stima da parte del settore competente, la stima può essere effettuata:

a) da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, anche mediante la convalida di una perizia effettuata da soggetti abilitati;

b) tramite perizia giurata redatta da professionista iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni, individuato col metodo del sorteggio o dell'avvicendamento per rotazione.»

2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 77/2004, è abrogato.

Art. 8.

Offerta al pubblico. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 77/2004

1. Il comma 7 dell'art. 24 della legge regionale n. 77/2004, è sostituito dal seguente:

«7. L'aggiudicazione è condizionata al versamento, quale caparra, di un importo pari al 10 per cento del prez-

zo di aggiudicazione, e comunque non superiore ad euro 500.000,00, da effettuarsi entro tre giorni lavorativi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dall'amministrazione; in caso di omesso versamento, la regione ha facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.»

2. Nel comma 8 dell'art. 24 della legge regionale n. 77/2004, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

Art. 9.

Trattativa diretta. Modifiche all'art. 25-bis della legge regionale n. 77/2004

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 77/2004, sono aggiunte le parole: «, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza;».

Art. 10.

Stipulazione del contratto. Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 77/2004

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 77/2004, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

2. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 77/2004, le parole: «dal versamento dell'importo di cui al comma 1» sono soppresse.

3. Il comma 6 dell'art. 28 della legge regionale n. 77/2004, è sostituito dal seguente:

«6. Su richiesta dell'aggiudicatario lo stesso può essere autorizzato, nelle more della stipula del contratto, a presentare alle autorità competenti le istanze, segnalazioni o comunicazioni necessarie per la realizzazione dei lavori.»

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 aprile 2019

ROSSI

(Omissis).

19R00216





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 8 0 3 *

€ 2,00

